



COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il 65 anno e che dimorino preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro ~~opera~~, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi al gruppo comunale e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del gruppo comunale di appartenenza.

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici.

Per le attività generiche, di studio e prevenzione, di ricognizione del territorio, ecc. è sufficiente la certificazione fornita dal medico di base; per quanto riguarda gli specializzati chiamati ad intervenire in attività che comportano un rischio maggiore, per il quale non esistano specifiche norme, è necessaria la certificazione equivalente a quella delle attività sportive non agonistiche.

Il Gruppo Comunale è costituito dal:

- ✓ Sindaco – Membro Onorario
- ✓ Assessore Comunale alla Protezione Civile – Membro Onorario
- ✓ Responsabile di Protezione Civile
- ✓ Volontari

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

E' fatto obbligo altresì al Comune di dotare i volontari di divise, attrezzature e ogni quant'altro affinché le dotazioni stesse siano conformi alle normative CEE in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D.Lgs. 626/94.

Qualora siano i volontari stessi ad acquisire con risorse proprie alcuni materiali la proprietà resta del singolo volontario acquirente. Tali dotazioni verranno comunque registrate sulla scheda d'iscrizione del volontario, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, allo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità del gruppo.

Art. 3

Il Sindaco e/o l'Assessore Delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco e/o l'Assessore Delegato alla Protezione Civile è responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 4

Il Sindaco e/o l'Assessore Delegato, con il supporto del Responsabile di Protezione Civile, predispone ed attua le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni tra le strutture, i servizi e i settori comunali in genere ed in situazioni di emergenza garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;
- Curare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Campania o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo nazionale dei VV.F, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 25.06.08.

Art. 7

Gli appartenenti al Gruppo, in emergenza, sono autorizzati all'uso delle dotazioni tecniche del Comune.

Il far parte del Gruppo Comunale non ovvia alla necessità di possedere patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative per l'uso dei mezzi.

Nell'organizzazione operativa saranno definiti i compiti di ciascuno e saranno individuati i capi squadra, ed in particolare per i mezzi speciali, chi sarà addetto al loro uso, al fine di ottimizzare l'efficacia di intervento evitando duplicazioni, sovrapposizioni e conseguente confusione.

Oltre che in emergenza, l'uso delle dotazioni di proprietà del Comune, in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione, dovrà essere preventivamente concordato fra il Gruppo e le competenti strutture comunali.

Le esercitazioni rappresentano momento fondamentale della vita del sistema protezione civile, pertanto è opportuno che almeno una volta l'anno il gruppo partecipi ad un'esercitazione. Sono da eseguirsi anche esercitazioni senza preavviso per valutare i tempi di risposta e perfezionare l'organizzazione.

L'uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme (sirena) e del dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu è consentito, dall'art. 177 del D.Lgs n. 285/1992, esclusivamente agli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, a quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI e alle ambulanze.

Per particolari esigenze di segnalazione di pericolo per i mezzi in servizio di protezione civile possono essere utilizzati dispositivi supplementari di segnalazione visiva secondo la normativa vigente

Art. 8

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate ai precedenti articoli con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 9

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 225/92 nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione;

Art. 10

Il Sindaco e/o l'Assessore Delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 11

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco e/o dall'Assessore Delegato.

Art. 12

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.